

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 26 maggio 2020, n. 125
"RSSA anziani La Fontanella di Soleto– Avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e di chiusura della struttura ai sensi dell'art. 14 della LR n. 9/2017 e s.m.i."

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"

In Bari, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La **L.R. n. 9/2017** e ss.mm.ii., dispone all'art. 29, comma 6:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

- a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
- b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
- i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);

i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006,

n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le R.S.S.A. ex art. 66 R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), comma 3 che:

"In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...);

e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

(...).".

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, gli articoli 6 (Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio), 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie) e 14 (Sanzioni). Ai sensi dell'art. 14:

2. Il dirigente delle sezione regionale competente o il comune revocano l'autorizzazione e dispongono la chiusura della struttura nella quale sia stato accertato l'esercizio abusivo della professione sanitaria o in cui siano state commesse gravi e/o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, fatta salva, nei casi previsti, la trasmissione di informativa di reato all'Autorità giudiziaria.

3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 10 mila e un massimo di euro 60 mila.

(...)

11. Le sanzioni pecuniarie stabilite nei commi 3, 9 e 10 sono applicate tenendo conto, oltre che dell'entità della carenza o della violazione, anche delle dimensioni e del volume d'affari della struttura. La sanzione si riduce a un terzo qualora non si ravvisi comportamento doloso. La disposizione di cui al precedente periodo dovrà essere applicata a tutte le procedure ancora in corso e non esecutive.

12. Le sanzioni pecuniarie stabilite nei commi 3, 9 e 10 sono raddoppiate in caso di reiterazione dello stesso tipo di infrazione nell'arco temporale di tre anni.

13. L'accertamento delle violazioni di cui al presente capo è effettuato dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

14. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Resta fermo l'obbligo di rapporto all'Autorità giudiziaria nel caso di violazione di norme penali.

15. I proventi delle sanzioni amministrative comminate dall'autorità competente sono incamerati dalla Regione e utilizzati con destinazione ad attività socio-sanitarie e al potenziamento delle dotazioni organiche e finanziarie dei dipartimenti di prevenzione delle AASSLL e dell'organismo tecnicamente accreditante."

La **L.R. n. 9/2017** e ss.mm.ii., dispone all'art. 29, comma 5:

"5. L'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche, degli enti ecclesiastici e degli IRCCS privati, nonché delle strutture e dei servizi socio-sanitari già in regime di accordo contrattuale con le AASSLL, è disciplinato secondo le seguenti fasi:

(...)

b) gli enti ecclesiastici e gli IRCCS privati, nonché le strutture e i servizi socio-sanitari già in regime di accordo contrattuale con le AASSLL entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di adeguamento ai requisiti di accreditamento di cui al regolamento regionale, corredato di relativo cronoprogramma.”

La citata legge regionale ha inteso rendere accreditabili le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 tant'è che il R.R. n. 4/2019 approvato ai sensi dell'art. 29, comma 6 della medesima legge ha previsto all'art. 10 “Fabbisogno per l'accreditamento”

“3. Nell'ambito del fabbisogno di RSA di cui al comma 1 rientrano:

(....)

d) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti letto contrattualizzati

(....)

Tutti i posti di cui al presente comma saranno oggetto di riconversione nei nuclei di assistenza di tipo estensivo e di mantenimento per anziani e soggetti affetti da demenza previsti dal presente regolamento, ai sensi del successivo art.12.

4. I posti letto, di cui al fabbisogno del comma 1 del presente articolo, di RSA estensiva - nuclei di prestazioni estensive per anziani e nuclei di prestazioni estensive per soggetti affetti da demenza sono così distribuiti:

a) il 50% dei posti letto sono attribuiti alle RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento mediante riconversione del corrispondente numero di posti già autorizzati ed accreditati, ai sensi del successivo art.12;

b) il 50% dei posti letto sono attribuiti alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento mediante riconversione del corrispondente numero di posti già autorizzati al funzionamento, ai sensi del successivo art.12.”

L'art. 12.2 del R.R. n. 4/2019 ad oggetto “Norme transitorie per le RSA ex R.R. 3/2005 e per le RSSA ex ART. 66 R.R. 4/2007 e smi contrattualizzate con le AA.SS.LL.” ha previsto:

“1. Le RSA ex R.R. n. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 devono convertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni degli stessi commi 3 e 4 dello stesso articolo, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.

2. A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).

3. A far data dall'approvazione del piano di conversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di riconversione.

4. L'istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.

5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:

a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;

b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

Le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).

6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, il responsabile della struttura invia al competente Servizio regionale un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica.

7. La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett. a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017.

8. Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all'esercizio ed accreditate con le relative tariffe vigenti alla stessa data.

9. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di conversione di cui al presente articolo 12.2, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento relative alle RSA ex R.R. n. 3/2005 e per le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., contrattualizzate con le AASSLL, sono inammissibili."

Con DGR n. 2153 del 29/11/2019 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 – art. 12.1 – Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 – Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento" si è approvato l'elenco delle strutture rientranti nel fabbisogno di autorizzazione all'esercizio, delle strutture rientranti nel fabbisogno di accreditamento e contestualmente si è dato avvio alla fase di presentazione, da parte delle strutture rientranti negli elenchi di cui innanzi, delle istanze di conferma delle autorizzazioni pregresse e dell'accreditamento. Inoltre, è stata espletata la fase delle preintese previste dall'art. 12.2 del RR 4/2019.

La società ISA srl è titolare e gestore della RSSA per anziani La Fontanella di Soletto con sede in viale Italia 358.

La RSSA La Fontanella di Soletto è:

- struttura autorizzata al funzionamento per n. 103 posti, giusto provvedimento di conferma dell'autorizzazione n. 68 del 01/03/2018 del Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito di Galatina letto;
- struttura contrattualizzata con la ASL LE per n. 30 p.l., giusta deliberazione del DG ASL LE n. 1524 del 23/06/2017 di rinnovo dell'accordo contrattuale per il triennio 2016/2019, con decorrenza dal 01/12/2016 al 30/11/2019.

La ISA srl, titolare e gestore della RSSA per anziani La Fontanella di Soletto, in data 29/01/2020 ha sottoscritto preintesa relativa alla conversione della ex RSSA per anziani in RSA per soggetti non autosufficienti di cui al RR 4/2019.

In data 6 febbraio 2020 la ISA srl ha trasmesso l'istanza congiunta di conferma dell'autorizzazione all'esercizio

per n. 103 p.l. e di accreditamento per i 30 p.l. contrattualizzati, come previsto da RR 4/2019 e da DGR n. 2153/2019.

In data 31 gennaio 2020 la ISA srl ha trasmesso istanza congiunta di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per n. 103 p.l. e di accreditamento per ulteriori 20 p.l., come previsto da RR 4/2019 e da DGR n. 2153/2019.

A seguito dell'emergenza COVID-19 decretata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, si è sviluppato un focolaio da infezione Covid-19 all'interno della ex RSSA per anziani La Fontanella di Soletto.

In data 30/03/2020 prot. 44508 il Direttore generale della ASL LE ha comunicato che:

- in data 26/03/2020 il Sindaco di Soletto ha emesso una ordinanza prot. 43250 avente ad oggetto *“Ordinanza per ragioni di igiene e sanità pubblica ex art. 50 comma 5 presso la struttura RSSA privata ISA La Fontanella con sede in Soletto (LE) al viale Italia n. 358 per emergenza sanitaria COVID 19.”*
- La Prefettura di Lecce con nota del 26/03/2020, prot. n. 43256 avente ad oggetto *“RSSA La Fontanella di Soletto – Interventi urgenti contro la diffusione del contagio”* ha invitato la ASL LE a procedere senza indugio nell'assicurare gli interventi necessari;
- Il Direttore generale della ASL LE, informato per le vie brevi di dette disposizioni nella serata del 25/03, al fine di fronteggiare detta situazione emergenziale si è tempestivamente attivato disponendo l'immediato intervento presso la RSSA del dott. Marchello Silverio, dirigente medico in servizio presso il Pronto Soccorso del PO Vito Fazzi di Lecce e del dott. Marchello Mattia, Medico di Continuità Assistenziale presso il medesimo Pronto Soccorso del PO Vito Fazzi di Lecce, che si sono recati presso la struttura quella stessa sera. Il giorno 26/03 il Direttore generale della ASL LE ha incaricato il Direttore del Distretto Socio Sanitario di Galatina di coordinare gli interventi ritenuti necessari per fronteggiare la situazione emergenziale oggetto dell'ordinanza.
- La ASL LE ha garantito, nei giorni a seguire, l'intervento di medici, infermieri e OSS, oltre a garantire tutti i servizi necessari per fornire l'adeguata assistenza ai pazienti ivi ospitati, a individuare tempestivamente gli ospiti da ospedalizzare, a effettuare e completare i test per la ricerca del Covid-19 agli ospiti e al personale presente in servizio.

In data 09/04/2020 prot. 50191 il Direttore generale della ASL LE ha trasmesso la documentazione illustrativa delle iniziative e degli adempimenti posti in essere a seguito dell'Ordinanza n. 25 del 25/03/2020 adottata dal Sindaco di Soletto. Tra la documentazione allegata vi è:

- copia dell'Ordinanza sindacale;
- relazione a firma del dott. Marchello Silverio prot.47379 del 03/04/2020 indirizzata al Direttore generale ed al Direttore Sanitario della ASL LE;
- relazione prot. 47718 del 04/04/2020 a firma del Direttore SISP A.N. indirizzata al Direttore generale, al Direttore Sanitario ed al Direttore Amministrativo della ASL LE;
- relazione prot. 49924 del 09/04/2020 a firma del Direttore del Distretto Socio Sanitario e indirizzata al Direttore generale, al Direttore Sanitario ed al Direttore Amministrativo della ASL LE

Nell'Ordinanza n. 25 del 25/03/2020 adottata dal Sindaco di Soletto si riporta che *“la struttura è totalmente priva di personale socio assistenziale necessario per garantire la cura medica e l'assistenza degli anziani sia della cura della persona che nella somministrazione delle terapie farmacologiche prescritte e dei pasti, con la specificazione ulteriore che la maggior parte degli anziani è affetta da diverse patologie che richiedono continuità nella sorveglianza medica e nella somministrazione dei farmaci, mettendo in serio rischio la salute dei pazienti;...risultano evidentemente preoccupanti le condizioni igienico sanitarie degli ospiti presenti a causa della carenza totale di personale;...le sopradescritte carenze nel garantire adeguate condizioni igieniche comportano indubbi rischi e pericoli per l'igiene e la sanità pubblica, in un ambiente nel quale, come risulta, si sono verificati casi di infezione da Coronavirus, situazione questa che richiede un'intensificazione del livello delle misure igienico sanitarie;..”*

Nella relazione a firma del dott. Marchello Silverio prot.47379 del 03/04/2020 lo stesso medico dichiara che: *“All’arrivo in struttura, 26/03/2020, le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi e degli ospiti sono apparse fin da subito a dir poco impressionanti. Ospiti riversi per terra e sporchi di propri escrementi, madidi di urine maleodoranti e stantie, visibilmente disidratati, affamati e alcuni con piaghe da decupito non trattate da diversi giorni ed ancora più drammatica la situazione di ospiti con patologie neuropsichiatriche in evidente stato di agitazione psicomotoria. Approssimativamente si può affermare che si trovassero in quelle condizioni da ca. 4/5 giorni. Pavimenti sporchi di deiezioni e urine, piatti con alimenti ammuffiti sui tavoli e per terra, lo sporco era evidente anche nei bagni privi di asciugamani e di carta igienica; indumenti sporchi, sparsi dappertutto; letti con lenzuola e materassi sporchi di eiezioni e inzuppati di urina. In alcune stanze si rinvenivano farmaci non blisterati e nell’impossibilità di riconoscerne il principio attivo...Al seminterrato è presente una stanza deputata alla conservazione dei farmaci, stipati in un armadio a cassette ai quali era attaccato nome e cognome degli ospiti. In alcuni cassette sono stati trovati farmaci scaduti., farmaci senza confezione, farmaci smezzati..., farmaci che andavano conservati in frigo (insulina, colliri antibiotici ecc) trovati ammassati sul carrello medicinali; nei corridoi si notava la presenza di numerosi sacchi di plastica con all’interno indumenti; altri sacchi di plastica con materiale, presumibilmente sanitario all’interno...in evidente abbandono da tempo e quindi non smaltiti/stoccati in modo regolare secondo le linee guida fornite dall’ufficio igiene e sanità pubblica...In tutto questo marasma abbiamo incontrato enorme difficoltà a identificare ogni singolo ospite...Ad oggi i presenti in struttura sono n. 44 di cui n. 31 covid-19 positivi, n. 3 negativi, 10 in attesa di nuovo tampone....”*

Nella relazione prot. 47718 del 04/04/2020 il Direttore SISP A.N. riporta che: *“Nel pomeriggio del 21 marzo, avuta la conferma del caso, si contattava nuovamente l’amministratrice per acquisire l’elenco degli ospiti e del personale con le generalità e relativi recapiti telefonici. La medesima, trovandosi in sede diversa dalla RSA, forniva dei dati frammentari, trasmessi a più riprese utilizzando dei fogli di carta scritti a mano (fotografati ed inviati tramite whatsapp) su cellulare di personale sanitario del Servizio. Dalle informazioni pervenute si evinceva che gli ospiti della struttura erano in numero di 91 ed il personale interessato in numero di 66 operatori. Nonostante il quadro generale fornito, non si era in condizioni di evincere nell’immediato le complete generalità dei 91 ospiti ed altre informazioni utili per l’indagine epidemiologica.. In data 26 marzo, pervenute le ultime informazioni sugli ospiti, per come suddetto, si potevano effettuare solo parte dei tamponi programmati a causa di difficoltà logistiche. Infatti gli operatori dello scrivente Servizio, giunti presso l’RSA, hanno verificato condizioni igienico sanitarie ed organizzative che non consentivano l’esecuzione del prelievo in sicurezza. In particolare nella hall della residenza erano presenti sacchi di rifiuti sanitari di colore giallo ancora aperti contenenti materiale sanitario monouso già utilizzato (tute, camici, calzari, cuffiette e mascherine). Nell’area di ingresso erano presenti i carrelli contenenti i pasti ancora da somministrare oltre a numerose casse d’acqua. Inoltre il centralino, privo di personale, era interessato da numerose richieste di chiamate da parte degli ospiti....”*

Nella relazione prot. 49924 del 09/04/2020 il Direttore del Distretto Socio Sanitario Riporta: *“...Già nell’ingresso si evidenziava uno stato non curato dei luoghi con sacchi ammassati nella hall pieni di spazzatura.....ho proceduto all’ispezione delle camere ove erano presenti gli ospiti per lo più allettati, alcuni in evidente scadente stato di salute, scarsa idratazione e sicuramente in condizioni igieniche precarie... ho proceduto ad una rapida ispezione di altri ambienti, trovando le stesse condizioni di scarsa igiene....”*

Dal subentro della ASL LE nella gestione temporanea della RSSA La Fontanella disposta dal Sindaco di Soletto con l’Ordinanza n. 25 del 25/03/2020 a partire dal 26/03/2020 fino alla data odierna, la Sezione non ha potuto adottare provvedimenti cautelari al fine di permettere alla stessa ASL LE di prendere in carico i pazienti presenti nella RSSA in parola che non necessitassero di ricovero ospedaliero, garantendo loro le adeguate cure e l’adeguata assistenza.

Con nota prot. AOO183_6686 del 29/04/2020 il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, in

riscontro a richiesta da parte del Direttore generale su come procedere in merito all'assistenza dei n. 19 ospiti ancora presenti a quella data nella RSSA La Fontanella, tutti senza sintomi da infezione covid-19, ha comunicato di non ravvisare le condizioni per sospendere le attività intraprese al fine di gestire la situazione emergenziale, anche in ragione della vigenza dell'ordinanza sindacale.

Con successiva nota prot. 62680 del 08/05/2020 il Direttore generale della ASL LE ha comunicato che a quella data nella RSSA La Fontanella sono ancora presenti n. 16 pazienti. In riscontro alla predetta nota il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, unitamente ai Dirigenti della Sezione SGO, con nota prot. AOO183__7711 del 14/05/2020, in riferimento ai 16 ospiti assistiti dalla ASL in virtù dell'ordinanza sindacale, hanno invitato il Sindaco del Comune di Soletto a voler fissare un termine di efficacia dell'ordinanza (cfr. Tar Abruzzo- L'Aquila sez. I n. 107 del 2018; Tar Campania- Napoli n. 4324 del 2017; Tar Piemonte, n. 535 del 2017; Tar Puglia, Bari, n. 359 del 2014), tenuto conto che a seguito dell'intervento della ASL non sussistono più le condizioni di rischio e pericolo per l'igiene e la sanità pubblica tali da giustificare ancora la vigenza della stessa ordinanza. Ciò per due ordini di ragioni:

- 1) al fine di consentire alla ASL di provvedere al trasferimento dei n. 16 pazienti presenti in struttura secondo le medesime modalità descritte innanzi;
- 2) consentire al competente Dipartimento Promozione della Salute di procedere ad adottare gli opportuni e doverosi atti nei confronti della RSSA "La Fontanella".

Non potendo più soprassedere sulla situazione verificatasi all'interno della RSSA La Fontanella, essendo emersa una situazione ampiamente documentata di abbandono di soggetti non autosufficienti ed affetti da patologie croniche e degenerative, non potendo la ASL LE *perpetuum* continuare a gestire la struttura, che si ribadisce essere a titolarità privata, si ritiene necessario di dover procedere come di seguito riportato.

Si rappresenta che dagli atti in possesso della Sezione ed innanzi citati è emersa una situazione di gravità delle condizioni di salute dei pazienti ospitati nella RSSA La Fontanella correlata all'assenza totale di assistenza. Si ribadisce che il personale operante in una struttura sanitaria o sociosanitaria è obbligato sotto l'aspetto etico e deontologico a prestare assistenza agli utenti ospitati nella struttura. Di contro, il soggetto titolare del provvedimento autorizzativo, nonché sottoscrittore dell'accordo contrattuale con la ASL LE, ha l'obbligo di garantire e mantenere i requisiti organizzativi previsti dalla normativa regionale. Lo stato di abbandono dei soggetti non autosufficienti ha contribuito all'aggravamento delle loro condizioni già cagionevoli in epoca antecedente al Covid-19. A ciò si aggiunga la presenza all'interno della struttura di farmaci scaduti, in pessimo stato di conservazione, non blisterati e nell'impossibilità di riconoscerne il principio attivo; quest'ultima circostanza già da sé è sufficiente a motivare le iniziative che con il presente provvedimento si intende intraprendere.

Resta ancora da chiarire se in riferimento allo sviluppo del focolaio COVID-19 ci siano eventuali responsabilità civile e penale imputabili alla società ISA srl per mancato rispetto delle disposizioni nazionali e regionali emanate in tema di prevenzione e gestione dell'emergenza COVID-19 nelle strutture residenziali e/o imputabili al personale operante presso la struttura.

Premesso quanto innanzi, richiamato l'art. 14, comma 2 della LR 9/2017 e s.m.i., e l'art. 7, commi 1 e 2 della L. 241/90 e s.m.i. si propone di:

1. **avviare il procedimento di revoca dell'autorizzazione al funzionamento** rilasciata con determinazione n. 68 del 01/03/2018 del Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito di Galatina per n. 103 posti letto alla ISA srl per la RSSA anziani La Fontanella con sede in viale Italia 358 a Soletto e, contestualmente, di **chiusura della struttura** in quanto nella medesima RSSA sono state commesse gravi e reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini;
2. comunicare alla ISA srl mediante notifica del presente atto l'avvio del procedimento di cui al

- punto 1. e di assegnare alla medesima società il **termine di 10 giorni** dalla notifica per presentare controdeduzioni;
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i. **sospendere l'attività** della RSSA anziani La Fontanella di Soleto in attesa che si concluda il procedimento di cui al punto 1;
 4. Per l'effetto di quanto innanzi, **dichiarare sospesi i procedimenti relativi alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento** richiesti per la ex RSSA La Fontanella in applicazione della intervenuta normativa regionale in tema di strutture sociosanitarie per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 e della DGR n. 2153/2019;
 5. per l'effetto, **sospendere l'efficacia del verbale di preintesa** sottoscritto in data 29/01/2020 tra la ISA srl e il Dipartimento Promozione della Salute relativa alla conversione della ex RSSA La Fontanella in RSA di cui al RR 4/2019;
 6. disporre il trasferimento dei pazienti presenti nella RSSA La Fontanella presso altra idonea struttura da parte del Direttore generale della ASL LE secondo le indicazioni già fornite con la nota prot. AOO183__7711 del 14/05/2020;
 7. trasmettere il presente provvedimento al Direttore generale della ASL LE per gli adempimenti di propria competenza;

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Strategie e Governo
dell'Assistenza alle Persone in condizione
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

1. **di avviare il procedimento di revoca dell'autorizzazione al funzionamento** rilasciata con determinazione n. 68 del 01/03/2018 del Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito di Galatina

- per n. 103 posti letto alla ISA srl per la RSSA anziani La Fontanella con sede in viale Italia 358 a Soletto e, contestualmente, di **chiusura della struttura** in quanto nella medesima RSSA sono state commesse gravi e reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini;
2. Di comunicare alla ISA srl mediante notifica del presente atto l'avvio del procedimento di cui al punto 1. e di assegnare alla medesima società **il termine di 10 giorni** dalla notifica per presentare controdeduzioni;
 3. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i. di **sospendere l'attività** della RSSA anziani La Fontanella di Soletto in attesa che si concluda il procedimento di cui al punto 1;
 4. Per l'effetto di quanto innanzi, di **dichiarare sospesi i procedimenti relativi alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento** richiesti per la ex RSSA La Fontanella in applicazione della intervenuta normativa regionale in tema di strutture sociosanitarie per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 e della DGR n. 2153/2019;
 5. per l'effetto, di **sospendere l'efficacia del verbale di preintesa** sottoscritto in data 29/01/2020 tra la ISA srl e il Dipartimento Promozione della Salute relativa alla conversione della ex RSSA La Fontanella in RSA di cui al RR 4/2019;
 6. di disporre il trasferimento dei pazienti presenti nella RSSA La Fontanella presso altra idonea struttura da parte del Direttore generale della ASL LE secondo le indicazioni già fornite con la nota prot. AOO183__7711 del 14/05/2020;
 7. trasmettere il presente provvedimento al Direttore generale della ASL LE per gli adempimenti di propria competenza;
 8. di notificare, inoltre, il presente provvedimento:
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Soletto.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)